**IT  
ALLEGATO II**

**ALLEGATO II**

**SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE**

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 4

1 Struttura e convenzioni 4

1.1 Struttura 4

1.2 Convenzione di numerazione 4

1.3 Convenzione dei segni 4

1.4 Consolidamento prudenziale 4

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 5

**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO** 5

1.1 Osservazioni generali 5

1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1) 5

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 5

1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1) 13

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 13

1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2) 14

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 14

1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3) 15

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 15

1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4) 18

1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 18

**2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE** 20

2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 20

2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 20

**3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI** 23

3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1) 23

3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 23

3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2) 24

3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 24

3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3) 25

3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 25

3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4) 26

3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 26

3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5) 26

3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 26

3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6) 27

3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 27

3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7) 28

3.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 28

3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8) 30

3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 30

3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9) 31

3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 31

3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10) 32

3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche 32

3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11) 33

3.12.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 33

3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12) 35

3.13.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 35

3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13) 36

3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche 36

**4 SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE** 36

4.1 Osservazioni generali 36

4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) 37

4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 37

4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1) 39

4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 39

4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2) 39

4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 39

4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3) 40

4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 40

4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4) 41

4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 41

4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5) 42

4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 42

4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6) 43

4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 43

**5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ** 44

5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9) 44

5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 44

## PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1 Struttura e convenzioni

1.1 Struttura

1. Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:

a) fondi propri;

b) calcolo dei requisiti di fondi propri;

c) calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;

d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

e) calcolo dei requisiti relativi ai fattori K;

f) requisiti relativi al rischio di concentrazione;

g) requisiti di liquidità.

2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

1.2 Convenzione di numerazione

3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.

5. Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.

7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3 Convenzione dei segni

8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4 Consolidamento prudenziale

9. A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile).

## PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO**

1.1 Osservazioni generali

10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

a) il modello I 01.00 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);

b) i modelli I 02.01 e I 02.02 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali e il requisito relativo ai fattori K totali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;

c) il modello I 03.00 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali;

d) il modello I 04.00 riporta i requisiti relativi ai fattori K e l’importo dei fattori.

11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)

1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **FONDI PROPRI**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
| 0020 | **CAPITALE DI CLASSE 1**  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 0030 | CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **Strumenti di capitale interamente versati**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 0060 | **Utili non distribuiti**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.  È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
| 0070 | **Utili non distribuiti di anni precedenti**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
| 0080 | **Utile ammissibile**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
| 0090 | **Altre componenti di conto economico complessivo accumulate**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0100 | **Altre riserve**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 0110 | **Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1**  Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
| 0120 | **Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0130 | **Altri fondi**  Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**  È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
| 0150 | **(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 0160 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
| 0170 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
| 0180 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0190 | **(-) Perdite relative all’esercizio in corso**  Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0200 | **(-) Avviamento**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0210 | **(-) Altre attività immateriali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 0220 | **(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0230 | **(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0240 | **(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0250 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0260 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0270 | **(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0280 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
| 0290 | **Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;  — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0300 | **CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410. |
| 0310 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0320 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 0330 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400. |
| 0340 | **(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 0350 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0360 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0370 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0380 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0390 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0400 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra. |
| 0410 | **Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013) e aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 *bis*, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280;  — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0420 | **CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520. |
| 0430 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 0440 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 0450 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0460 | **(-) Strumenti propri di capitale di classe 2**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.  L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 0470 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente**  Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0480 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0490 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0500 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0510 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
| 0520 | **Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 *bis*, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;  — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0510.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |

1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)

1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Requisito di fondi propri**  Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo da segnalare in questa riga è l’importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040. |
| 0020 | **Requisito patrimoniale minimo permanente**  Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Requisito relativo alle spese fisse generali**  Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0040 | **Requisito relativo ai fattori K totali**  Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 - 0100 | **Requisiti transitori di fondi propri** |
| 0050 | **Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013**  Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0060 | **Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali**  Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0070 | **Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale**  Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0080 | **Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione**  Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0090 | **Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi**  Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0100 | **Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR**  Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0110 - 0130 | **Voci per memoria** |
| 0110 | **Requisito di fondi propri aggiuntivi**  Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.  Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
| 0120 | **Orientamento sui fondi propri aggiuntivi**  Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.  Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi. |
| 0130 | **Requisito di fondi propri totali**  Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |

1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Coefficiente di capitale primario di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa voce è espressa in percentuale. |
| 0020 | **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1**  Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
| 0030 | **Coefficiente di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa voce è espressa in percentuale. |
| 0040 | **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1**  Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
| 0050 | **Coefficiente di fondi propri**  Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Questa voce è espressa in percentuale. |
| 0060 | **Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale**  Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |

1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Requisito relativo alle spese fisse generali**  Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020).  Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0210). |
| 0020 | **Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili**  Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
| 0030 | **Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili**  Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
| 0040 | **Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento**  Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento. |
| 0050 | (-) Totale deduzioni  Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:  a) le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione;  b) gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi;  c) le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento;  d) le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;  e) i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio;  f) i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;  g) le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | **(-) Bonus per il personale e altra retribuzione**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:  h) i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento;  i) per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno. |
| 0070 | **(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
| 0080 | **(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0090 | **(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0100 | **(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti**  Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
| 0110 | **(-) Provvigioni per gli agenti collegati**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0120 | **(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell’impresa**  Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi. |
| 0130 | **(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie**  Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **(-) Spese fiscali**  Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento. |
| 0150 | **(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari**  Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. |
| 0160 | **(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti**  Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
| 0170 | **(-) Spese per materie prime**  I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
| 0180 | **(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali**  Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0190 | **(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri**  Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0200 | **Spese fisse generali previste dell’anno in corso**  Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
| 0210 | **Variazione delle spese fisse generali (%)**  L’importo è segnalato come il valore assoluto di:  [(spese fisse generali previste dell’anno in corso) – (spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente). |

1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)

1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI**  Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Rischio per il cliente**  Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080. |
| 0030 | **Attività gestite**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.  Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi. |
| 0040 | **Denaro dei clienti detenuto — separato**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **Denaro dei clienti detenuto — non separato**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0060 | **Attività salvaguardate e gestite**  Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0070 | **Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti**  Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0080 | **Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati**  Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0090 | **Rischio per il mercato**  Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110. |
| 0100 | **Requisito relativo al rischio di posizione netta K**  Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0110 | **Margine di compensazione fornito**  Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0120 | **Rischio per l’impresa**  Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160. |
| 0130 | **Default della controparte della negoziazione**  Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti**  Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF.  Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0150 | **Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati**  Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF.  Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0160 | **Requisito relativo al rischio di concentrazione K**  Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Importo del fattore**  Le imprese di investimento segnalano l’importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente. |
| 0020 | **Requisito relativo ai fattori K**  È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033. |

**2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE**

2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)

2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Attività gestite (combinate)**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0020 | **Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0030 | **Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0040 | **Attività salvaguardate e gestite**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0050 | **Denaro dei clienti detenuto**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0060 | **Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0070 | **Rischio di posizione netta**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0080 | **Margine di compensazione fornito**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0090 | **Default della controparte della negoziazione**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
| 0100 | **Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0110 | **Ricavi totali lordi annuali combinati**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0120 | **Ricavi totali lordi annuali**  Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0130 | **(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali**  Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0140 | **Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0150 | **Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0160 | **Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0170 | **Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0180 | **Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0190 | **Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0200 | **Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0210 | **Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0220 | **Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0230 | **Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0240 | **Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0250 | **Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0260 | **Di cui: ricavi da servizi di cambio**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0270 | **Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0280 | **Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0290 | **Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati**  Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |

**3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI**

3.1 Osservazioni generali

12. Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate.

13. La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all’«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L’importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell’applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

14. La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l’importo del fattore.

Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all’ultimo giorno del mese, come specificato all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.

Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell’indicatore pertinente nel corso del mese.

3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)

3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **AUM totali (importi medi)**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033.  Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040. |
| 0020 | **Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio**  Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto**  Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0040 | **AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo**  Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Importo del fattore — mese t**  AUM per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0020 | **Importo del fattore — mese t-1**  AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0030 | **Importo del fattore — mese t-2**  AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |

3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)

3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Attività mensili gestite totali**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le attività mensili gestite totali all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040. |
| 0020 | **Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio**  L’importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto**  Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |
| 0040 | **Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo**  Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0140 | **Valori a fine mese**  Sono segnalati i valori all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |

3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)

3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **CMH — separato (importi medi)**  Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033).  Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **CMH — non separato (importi medi)**  Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Importo del fattore — mese t**  CMH per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.  Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Importo del fattore — mese t-1**  CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.  Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Importo del fattore — mese t-2**  CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.  Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |

3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)

3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato**  Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033).  Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato**  Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0080 | **Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto**  Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |

3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)

3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **ASA totali (importi medi)**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).  Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)**  Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).  Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
| 0030 | **Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)**  Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).  Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
| 0040 | **Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario**  Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento**  Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Importo del fattore — mese t**  ASA per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0020 | **Importo del fattore — mese t-1**  ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0030 | **Importo del fattore — mese t-2**  ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |

3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)

3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Attività salvaguardate e gestite**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).  Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)**  Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).  Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
| 0030 | **Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)**  Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).  Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
| 0040 | **Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario**  Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento**  Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0080 | **Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite**  Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |

3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)

3.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **COH — Operazioni a pronti (importi medi)**  Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Di cui: esecuzione di ordini dei clienti**  COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.  È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti**  COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.  È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0040 | **COH — Derivati (importi medi)**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **Di cui: esecuzione di ordini dei clienti**  COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.  È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0060 | **Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti**  COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.  È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Importo del fattore — mese t**  Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0020 | **Importo del fattore — mese t-1**  Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0030 | **Importo del fattore — mese t-2**  Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |

3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)

3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Di cui: esecuzione di ordini dei clienti**  Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0030 | **Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti**  Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |
| 0040 | **Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **Di cui: esecuzione di ordini dei clienti**  Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
| 0060 | **Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti**  Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0050 | **Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati**  Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1. |

3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)

3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Metodo standardizzato totale**  Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020 | **Rischio di posizione**  Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 | **Strumenti rappresentativi di capitale**  Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **Strumenti di debito**  Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **Di cui: cartolarizzazioni**  Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all’articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0055 | **Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC**  Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.  In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione.  In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC. |
| 0060 | **Rischio di cambio**  Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **Rischio di posizione in merci**  Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | **Metodo dei modelli interni**  Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)

15. In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa.

3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonna | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0030 | **Partecipante diretto** |
| 0010 | **Nome**  Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa che negozia per conto proprio. |
| 0020 | **Codice**  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0030 | **Tipo di codice**  Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
| 0040 - 0060 | **Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera**  Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l’importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  L’impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni.  Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell’1,3 di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0040 | **Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell’importo più elevato del margine totale richiesto** |
| 0050 | **Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto** |
| 0060 | **Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto** |

3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)

3.12.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0080 | **Scomposizione per metodo per determinare il valore dell’esposizione** |
| 0010 | **Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD**  Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.  Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Metodi alternativi: valore dell’esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013**  Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.  Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **SA-CCR**  Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **SA-CCR semplificato**  Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **Metodo dell’esposizione originaria**  Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | **Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013**  Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.  Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070 | **Voce per memoria: componente CVA**  Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.  Se un ente applica il metodo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l’importo pertinente dopo l’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l’importo pertinente prima dell’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA.  Se un ente applica la deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | **Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013**  Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0090 - 0110 | **Scomposizione per tipo di controparte**  La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0090 | **Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico** |
| 0100 | **Enti creditizi e imprese di investimento** |
| 0110 | **Altre controparti** |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonna | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Requisito relativo ai fattori K**  Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020 | **Valore dell’esposizione**  Il valore dell’esposizione come calcolato conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 | **Costo di sostituzione (RC)**  Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0040 | **Esposizione potenziale futura (PFE)**  Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **Garanzie reali (C)**  Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell’esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l’applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |

3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)

3.13.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi)**  Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi)**  Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Importo medio del fattore — mese t**  Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0020 | **Importo medio del fattore — mese t-1**  Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
| 0030 | **Importo medio del fattore — mese t-2**  Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |

3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)

3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti**  Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati**  Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0080 | **Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale**  Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d’interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |

**4 SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE**

4.1 Osservazioni generali

16. La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un’impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l’impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1.

17. La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue:

i. denaro dei clienti;

ii. attività dei clienti;

iii. depositi dell’impresa;

iv. utili provenienti dai clienti;

v. posizioni nel portafoglio di negoziazione;

vi. esposizioni calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione.

18. Sebbene la formulazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all’articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare.

19. La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo.

4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)

4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0060 | **Identificativo della controparte**  L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un’esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0010 | Codice  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | Tipo di codice  Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».  Indicare sempre il tipo di codice. |
| 0030 | **Nome**  Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
| 0040 | **Gruppo/singolo**  L’impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
| 0050 | **Tipo di controparte**  L’impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a:  1. un ente creditizio o un gruppo di clienti connessi comprendente un ente creditizio;  2. un’impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi comprendente un’impresa di investimento;  3. soggetti diversi dagli enti creditizi, dalle imprese di investimento o dai gruppi di clienti connessi comprendenti un’impresa di investimento o un ente. |
| 0060 - 0110 | **Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033**  L’impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0060 | **Valore dell’esposizione (EV)**  Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0070 | **Valore dell’esposizione (in % dei fondi propri)**  Esposizione calcolata conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell’impresa. |
| 0080 | **Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva (OFR)**  Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l’importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l’esposizione pertinente. |
| 0090 | **Superamento del valore dell’esposizione (EVE)**  Importo calcolato conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |
| 0100 | **Durata del superamento (in giorni)**  Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell’esposizione. |
| 0110 | **Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE)**  Importo calcolato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |

4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)

4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0060 | **Totale CMH**  Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti. |
| 0010 | Codice  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | Tipo di codice  Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
| 0030 | **Nome**  Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
| 0040 | **Gruppo/singolo**  L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
| 0050 | **Totale CMH alla data di riferimento**  L’impresa segnala l’importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento. |
| 0060 | **Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l’ente**  L’impresa segnala l’importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |

4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)

4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0060 | **Totale ASA**  Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti. |
| 0010 | Codice  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | Tipo di codice  Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
| 0030 | **Nome**  Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
| 0040 | **Gruppo/singolo**  L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
| 0050 | **Totale ASA alla data di riferimento**  L’impresa segnala l’importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento. |
| 0060 | **Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l’ente**  L’impresa segnala l’importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |

4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)

4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0060 | **Depositi totali**  Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi. |
| 0010 | Codice  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | Tipo di codice  Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
| 0030 | **Nome**  Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
| 0040 | **Gruppo/singolo**  L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
| 0050 | **Importo dei depositi dell’impresa presso l’ente**  L’impresa segnala l’importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento. |
| 0060 | **Percentuale dei depositi dell’impresa presso l’ente**  L’impresa segnala l’importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell’impresa di investimento. |

4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)

4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0080 | **Utili totali**  Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’impresa segnala l’identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell’impresa. |
| 0010 | Codice  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | Tipo di codice  Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
| 0030 | **Nome**  Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente. |
| 0040 | **Gruppo/singolo**  L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
| 0050 | **Utili totali derivanti dal cliente**  L’impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall’inizio dell’esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall’altra. |
| 0060 - 0090 | **Proventi da interessi e dividendi** |
| 0060 | **Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione**  Portafoglio di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0070 | **Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione** |
| 0080 | **Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio** |
| 0090 | **Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente**  L’impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell’impresa di investimento. |
| 0100 - 0110 | **Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi** |
| 0100 | **Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo** |
| 0110 | **Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente**  L’impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell’impresa di investimento. |

4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)

4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0050 | **Esposizioni nel portafoglio di negoziazione**  Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili. |
| 0010 | Codice  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | Tipo di codice  Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
| 0030 | **Nome**  Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
| 0040 | **Gruppo/singolo**  L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
| 0050 | **Percentuale dell’esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell’impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione)**  L’impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri. |

4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)

4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 - 0050 | **Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio**  Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.  L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione. |
| 0010 | Codice  Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0020 | Tipo di codice  Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
| 0030 | **Nome**  Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
| 0040 | **Gruppo/singolo**  L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
| 0050 | **Percentuale dell’esposizione rispetto ai fondi propri dell’impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione)**  L’impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile. |

**5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ**

5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)

5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 0010 | **Requisito di liquidità**  Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0020 | **Garanzie per i clienti**  Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.  Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0030 | **Attività liquide totali**  Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.  Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300. |
| 0040 | **Depositi a breve termine non vincolati**  Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0050 | **Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni**  Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0060 | **Attività di livello 1**  Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.  Somma delle righe da 0070 a 0160. |
| 0070 | **Monete e banconote**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.  Importo totale del contante derivante da monete e banconote. |
| 0080 | **Riserve ritirabili detenute presso banche centrali**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0090 | **Attività delle banche centrali**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0100 | **Attività delle amministrazioni centrali**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0110 | **Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0120 | **Attività di organismi del settore pubblico**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0130 | **Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0140 | **Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0150 | **Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0160 | **Obbligazioni garantite di qualità elevatissima**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0170 | **Attività di livello 2 A**  Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0180 | **Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %)**  Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0190 | **Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %)**  Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0200 | **Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)**  Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0210 | **Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)**  Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0220 | **Titoli di debito societario (CQS1)**  Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0230 | **Attività di livello 2B**  Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0240 | **Titoli garantiti da attività**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61. |
| 0250 | **Titoli di debito societario**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0260 | **Azioni (indice azionario principale)**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0270 | **Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali**  Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0280 | **Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %)**  Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
| 0290 | **Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo**  Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61.  Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0300 | **Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili**  Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |